

Vincenzo Vigoriti

EUROPA E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Sommario: 1. Il quadro di riferimento. L'oggetto della consultazione. – 2. L'informazione. La "competenza" per territorio. – 3. L'obbligatorietà dell'ADR. L'arbitrato. – 4. La mediazione. Prospettive italiane.

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO. L'OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il 18 gennaio 2011 la Commissione europea, e per essa la DG Sanco, ha pubblicato un *consultation paper* sull'ADR (arbitrato e mediazione) nelle controversie transfrontaliere in cui sono coinvolti i consumatori. Le esperienze in materia di arbitrato sono abbastanza consolidate, mentre devono essere meglio studiate quella sulla mediazione. A cui infatti l'Unione europea ha già dedicato molti documenti: dalle raccomandazioni fondamentali del 1998 (98/257/Ce) e del 2001 (2001/310/Ce) alla direttiva 21 maggio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, fino alle direttive di settore (e-commerce, servizi postali, servizi finanziari, energia) che talvolta semplicemente sollecitano l'adozione di programmi ADR, e talvolta invece ne impongono la realizzazione. Infine, nell'ottobre 2009 è stato pubblicato un volume che riferisce di un'indagine importante promossa dalla Commissione, ancora la DG Sanco, e svolta da un ente specializzato, il Civic Consulting di Berlino. Questo ente era stato incaricato di verificare l'esistenza e controllare il funzionamento delle procedure di ADR negli Stati membri dell'Unione, e ha quindi diffuso i risultati dell'indagine: 163 pagine che descrivono la situazione nei vari sistemi, e che concludono nel senso che, pur nella diversità delle esperienze, i principi fondamentali sono rispettati e attuati.

Il *consultation paper* sollecita contributi per la migliore attuazione dei programmi di ADR. Il quadro di riferimento è quello

dell'accesso alla giustizia, che è uno degli obiettivi strategici dell'Unione.

Com'è noto, da sempre e fino a pochi anni fa, la giustizia in Europa è stata problema d'élite, e non di massa. In tutti i Paesi, il numero delle controversie era ragionevolmente limitato, con costi modesti e durata tutto sommato accettabile, erano spesso previsti più gradi di giudizio, erano ammessi nuovi accertamenti di fatto anche in grado di appello, e veniva garantito l'accesso alle giurisdizioni superiori. Quel modello è stato travolto in modo irreversibile, e da anni si registra una vera e propria *law explosion*, nel senso dell'emergere e del riconoscimento di una moltitudine di nuovi diritti (consumatori, minoranze, diritti di genere, ecc.) fonte di un numero illimitato di controversie, di tipo radicalmente diverso da quello conosciuto. Il costo è rimasto praticamente invariato, ma la durata è diventata incontrollabile, ed è per di più utilizzata come deterrente all'accesso alla giustizia. Il numero e l'impegno dei giudicanti non può essere incrementato più di tanto, né si possono aumentare le risorse, che concorrono con quelle destinate a soddisfare altre non meno importanti esigenze.

Più che nuove risorse occorrono nuove idee. L'ADR è l'unica proposta che abbia un qualche elemento di novità e non è affatto un caso che, in brevissimo tempo, la diffusione di strumenti di composizione delle controversie alternativi a quelli strettamente giudiziali sia diventato impegno prioritario in tutta Europa. Il contenzioso dei consumatori, protagonisti della scena commerciale, non può essere convogliato verso le Corti perché in quei meandri esso si perderà, ma va gestito in sedi e con modalità diverse. Appunto "alternative", di ADR, e quindi promuovendo arbitrato e mediazione.

Il *consultation paper* propone una trattazione unitaria dei due istituti, accomunati sì dal fatto che la definizione delle controversie avviene fuori dal giudizio statale con l'intervento di un terzo, ma nettamente distinti per il fatto che, in un caso, il terzo può emettere provvedimenti autoritativi e vincolanti per le parti, mentre nell'altro può solo suggerire e favorire il raggiungimento di un accordo di carattere contrattuale fra le parti. Insomma, il consenso delle parti sulla devoluzione a terzi, tratto essenziale condiviso, ha portata diversa: nell'arbitrato, riguarda soprattutto il momento iniziale e la gestione del procedimento, ma non quello finale di emanazione del lodo. Il provvedimento è infatti *sentence*, sia pure arbitrale (nell'espressione anche da ultimo ribadita dalla riforma

dell'arbitrato francese), e si impone alle parti, anche se queste non lo vogliono. Nella mediazione, il consenso ha rilevanza soprattutto nel momento finale, perché non ci sono vincitori e vinti, ma solo accordi con valenza contrattuale. Se non c'è accordo, il tentativo di definizione fallisce, e la controversia non si compone.

Ecco il punto 6 del *paper* che delimita l'oggetto della consultazione:

«*The present document refers to dispute resolution procedures which are designed as an alternative to resolving a dispute in a court. These procedures enable the consumer to obtain compensation for harm suffered as a consequence of an illegal practice by a trader. It covers out-of-court mechanisms that lead to the settling of a dispute through the intervention of a third party. The third party can propose or impose a solution, or merely bring parties to assist them in finding a solution*».

Dunque, rilevano rapporti contrattuali (non delimitati) transfrontalieri fra consumatori e *trader*, sfociati in un contenzioso in cui il consumatore avanza pretese risarcitorie. La DG Sanco pone molti quesiti: si considerano i principali, rinviando ad altro scritto per le risposte a quelli ora non considerati.

2. L'INFORMAZIONE. LA "COMPETENZA" PER TERRITORIO

I primi quesiti riguardano l'obbligo del *trader* di informare il consumatore sull'esistenza di programmi di ADR accessibili nell'ipotesi di controversie. La formulazione dei quesiti (nn. 1-6) e l'illustrazione che li accompagna fanno intuire che la Commissione ritiene auspicabile che sul *trader* gravi un penetrante obbligo di informazione da soddisfare in tutti i modi possibili. Occorre però aver chiaro che l'informazione utile per il consumatore è quella concernente l'ADR nel suo Paese, e non quella relativa all'ADR nella sede del *trader*, perché se il consumatore fosse costretto ad attivarsi all'estero, sarebbe facile anticipare l'insuccesso dell'alternativa segnalata che presenterebbe più o meno gli stessi ostacoli dell'azione in giudizio (spese, lingua, incertezza dell'esito), ostacoli evidenziati nel *consultation paper*.

Anche in materia di ADR va pertanto stabilita una regola analoga a quella valida per i processi di fronte al giudice, in forza della quale il consumatore sceglie se agire al domicilio del convenuto o davanti ai giudici del luogo in cui lui stesso è domiciliato; l'azione

contro il consumatore deve essere proposta davanti ai giudici dello Stato in cui il consumatore è domiciliato¹. Mentre l'impresa varrà la regola contraria, per cui se il *trader* intende prendere lui l'iniziativa, dovrà volgersi all'ADR esistente nello Stato del consumatore, ma in questo caso, data la diversità di mezzi e capacità, l'informazione sarà più facilmente ottenibile.

Certo che, mentre non è difficile imporre al *trader* di fornire informazioni sull'ADR nel proprio sistema (le associazioni di categoria lo fanno abitualmente), sarà assai più complicato imporgli un simile onere per tutti i Paesi nei quali egli opera. Si pensi ad una società multinazionale presente sul mercato di molti Paesi dell'Unione, e subito si avvertirà le difficoltà che derivano da un'imposizione come quella che la DG Sanco auspica. Ma non ci sono alternative: l'informazione utile per il consumatore è solo quella che riguarda l'apparato di tutela ADR a lui prossimo, e non quello del Paese di provenienza del *trader*.

3. L'OBBLIGATORIETÀ DELL'ADR. L'ARBITRATO

Le domande di maggior rilievo poste dal *consultation paper* attingono al carattere più o meno obbligatorio dell'adesione ai programmi di ADR (quesiti n. 5-8).

Si chiede anzitutto se il *trader*, o in generale chiunque instauri rapporti commerciali con i consumatori, possa essere costretto ad aderire a programmi di ADR (arbitrato e mediazione) vincolanti per tutte le imprese di un certo settore, con l'ulteriore impegno che in caso di controversia egli dovrà prima cercare una sistemazione in ADR e solo poi, nel caso di insuccesso, eventualmente agire in altre sedi.

Si dubita, tuttavia, che la cosa possa essere utile a livello transfrontaliero. I programmi di ADR saranno infatti organizzati all'interno dello Stato in cui una certa impresa opera, ma ai consumatori occorrerebbe che essi fossero presenti anche negli altri Stati membri, quelli nei quali si è instaurato o ha avuto esecuzione il rapporto contenzioso. Altrimenti, i consumatori che non possono

¹ Gli artt. 15-16 ss., reg. 44/01; nel senso che le regole sulla competenza garantiscono l'effettività della tutela giurisdizionale (Corte giust. 29 ottobre 2009, causa C-63/08, Pontin c. T-Comalux S.A.).

agire nel loro Stato non se la sentiranno di attivarsi all'estero, pur sapendo che la controparte si è impegnata a partecipare ad un programma di ADR.

Si domanda poi se sia ammissibile e conveniente che il ricorso all'ADR sia reso obbligatorio. Di nuovo, il *paper* sembra voler promuovere la soluzione affermativa, seppure in termini ora sfumati, ma qui la risposta esige la cautela.

Intanto, per quanto concerne l'arbitrato, nei Paesi dell'Unione sarebbe illegittimo imporre alle parti di instaurare un procedimento arbitrale in luogo dell'azione. Per due ragioni: a) perché il ricorso agli arbitri è espressione di autonomia privata e non può essere imposto ai singoli, e b) perché il diritto di agire in giudizio è costituzionalmente garantito, a livello comunitario, come di ordinamenti statali. Va dunque escluso che l'arbitrato possa essere un *mandatory first step*, il cui esito pregiudica l'accesso alla giustizia.

Per la verità, la tentazione di imporre una qualche forma di arbitrato *ex lege* è risalente anche in Italia. Si ricorderà che si era pensato di attenuare il vincolo disponendo che la parte potesse semplicemente rifiutarlo, agendo quindi in giudizio senza condizionamenti; si era proposto che il consumatore fosse vincolato all'esito del procedimento solo se a lui favorevole (*secundum eventum litis*); si era detto infine che l'arbitrato *ex lege* sarebbe stato tollerabile, se la tutela fosse stata sostanzialmente "equivalente" a quella ottenibile in giudizio. Tutto inutile: l'arbitrato è legittimo solo se la sua fonte è la concorde volontà delle parti.

4. LA MEDIAZIONE. PROSPETTIVE ITALIANE

La Direttiva del 2008 non si esprime a favore del carattere facoltativo oppure obbligatorio della mediazione, sia nel contenzioso *cross border* che in quello interno. In astratto, nulla impedirebbe scelte diverse nelle due ipotesi, ma probabilmente se uno Stato impone una certa regola per i rapporti interni, la medesima regola varrà quando il rapporto ha carattere *cross border*. E' altresì ragionevole pensare che le controversie transfrontaliere verranno gestite dagli stessi organi e con le stesse procedure che si adottano per quelle nazionali, che magari potranno valersi di mediatori specializzati nel diritto comunitario e internazionale, senza però differenziazioni sul piano procedimentale.

Stabilire il carattere facoltativo della *mediation* rispetta l'autonomia del consumatore, perché lascia quest'ultimo libero di agire subito in giudizio contro il *trader*, se così preferisce. Si può immaginare che il numero degli accessi sia limitato e confidare che le sopravvenienze vengano smaltite in tempi brevi. Almeno nella fase iniziale tuttavia sarà impossibile organizzare una rete permanente di enti ragionevolmente numerosi e dislocati sul territorio nazionale, come sarà difficile prevedere l'entità dell'impegno finanziario e di quello logistico (immobili, segreteria, supporto tecnico, archivi, ecc.). Le singole entità potrebbero essere sottodimensionate rispetto alla domanda oppure, viceversa, sovradimensionate, con spreco di risorse.

Ma il modo con cui il quesito è proposto e il linguaggio con cui è presentato fanno pensare che la Commissione preferirebbe una risposta orientata nel senso dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione. Che è tuttavia opzione non condivisa generalmente, e comunque non lo è dall'avvocatura di diversi Stati membri dell'Unione, fra cui va annoverata quella italiana.

I termini del problema sono ormai notissimi. A favore dell'obbligatorietà, si rileva che l'esperimento di un tentativo preventivo non impedisce l'accesso alla giustizia che viene soltanto posticipato nell'interesse delle parti ad una sistemazione più rapida e meno costosa, e anche nell'interesse generale all'amministrazione della giustizia. Naturalmente l'obbligatorietà comporta che il tentativo sia considerato condizione di procedibilità dell'azione in giudizio, che è requisito generalmente tollerato, a patto che l'accesso non sia reso eccessivamente difficile o non risulti dilazionato in misura troppo sensibile.

Sul piano operativo, si osserva che solo l'obbligatorietà consente di prevedere l'entità dell'afflusso e quindi permette di organizzare una rete sufficientemente fitta di enti capaci di fronteggiarlo acquisendo le risorse necessarie a soddisfare la richiesta (finanziamenti, immobili, supporti logistici, personale). Si aggiunge che la mediazione obbligatoria offre occasioni di lavoro agli avvocati, la cui attività potrebbe essere svolta anche nella fase preprocesuale prevista dalla legge. Il d.lgs. n. 28/10 non prevede però il patrocinio obbligatorio, pur imponendo all'avvocato l'obbligo di informare (art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/10) il cliente delle possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e dei casi in cui essa è condizione di procedibilità.

Militano in senso contrario vari argomenti, anche questi notissimi. Limitandosi a quelli dibattuti in Italia, con riferimento al d.lgs. n. 28/10 e al d. min. 10 ottobre 2010 n. 180, si osserva che l'obbligatorietà è ostacolo costituzionalmente illegittimo all'accesso alla giustizia, che viene eccessivamente ritardata dai quattro mesi concessi per l'esperimento del tentativo. Si rileva che l'attività del mediatore ha natura giuridica con ricadute, da ritenere illegittime, anche sull'eventuale successivo processo civile, come si deduce dalle norme sull'acquisizione delle prove, su un'eventuale CTU, sulle spese, sulla proposta finale del mediatore. Ci si duole che il tentativo finisca con l'essere un vero e proprio grado di giudizio, svolto in totale approssimazione (un surrogato di processo), magari da non tecnici, tale da pregiudicare la tutela dei diritti dei singoli. E mentre si capisce che la mediazione vada incentivata (con facilitazioni diverse), non si vede il motivo delle molte "ritorsioni" a carico degli avvocati, di cui il legislatore aprioristicamente teme la mancanza di collaborazione. Infine, vari settori della professione forense, non solo in Italia, hanno espresso il timore che la mediazione obbligatoria riduca le occasioni di lavoro, specie per le controversie minori.

Il TAR Lazio ha ritenuto fondati i dubbi di costituzionalità sollevati con un ricorso promosso da varie associazioni contro il Ministero della Giustizia e contro il Ministero dello sviluppo economico, ed ha quindi rinviato alla Corte costituzionale la relativa questione². In attesa della pronuncia della Consulta, si può dire che seppure molti Stati europei conoscono ipotesi più o meno numerose di mediazione obbligatoria, in nessuno ci sono disposizioni ampie ed invasive come le nostre. Significativo l'art. 13 d.lgs. n. 28/10 che dispone per l'inversione del principio della soccombenza nel caso in cui la sentenza coincida integralmente con il contenuto della proposta rifiutata dalla parte, vincitrice nel successivo giudizio. La norma tradisce una valenza intimidatoria nei confronti dell'avvocato e sembra caratterizzare la mediazione in senso

² L'art. 5, d.lgs. n. 28/10 prevede l'obbligatorietà della mediazione in un numero di ipotesi assai consistente. Al momento non esiste un apparato, pubblico o privato, tale da poter garantire lo smaltimento dell'afflusso dei procedimenti che dovessero venire instaurati in forza di tale norma. Il 17 febbraio 2011 il Senato ha confermato che la mediazione è obbligatoria per tutte le controversie di cui all'art. 5 cit., ad esclusione di quelle condominiali e di quelle instaurate per il risarcimento dei danni da incidenti stradali. Per queste il tentativo diventerà obbligatorio a partire dal 20 marzo 2012.

strettamente valutativo preprocessuale e non meramente facilitativo di un accordo delle parti, più aderente alla natura prettamente volontaristica della mediazione, che ne avalla la legittimità, ancorché prevista come condizione obbligatoria di procedibilità.

Ora, l'obbligatorietà del tentativo limita l'autonomia delle parti, ma non è soltanto per questo imposizione incostituzionale, purché si collochi su un piano strettamente negoziale, avente per contenuto l'invito a trattare seguito dall'accettazione spontanea di un'eventuale proposta. Ne deriva l'illegittimità di regole che con il pretesto di un innocuo confronto negoziale, volessero imporre un vero e proprio "preprocesso" di natura e forma contenziosa, destinato a sfociare in un giudizio di carattere giuridico. In parte validosi dei suggerimenti della Corte di giustizia europea e della Cassazione italiana, si può pensare ad un catalogo di requisiti che garantisca un minimo di forme senza però mortificare la natura dell'istituto³.

1) Il tentativo deve essere esperito in una sede ragionevole e conveniente per entrambe le parti. Nei rapporti *cross-border* in cui sono coinvolti i consumatori detta regola dovrà essere simile a quella prevista dall'art. 16 Reg. 44/01, perché sarebbe vessatorio imporre loro un tentativo, e per di più in una sede disagiata.

2) L'esperimento dell'ADR può anche essere posto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che a rigore dovrebbe essere proposta solo dopo l'esito negativo del tentativo. Però se la domanda fosse proposta quando il tentativo non è ancora iniziato, oppure non è ancora concluso, deve ritenersi ammissibile che il giudice fissi la trattazione ad epoca successiva all'espletamento dell'incombenza (così l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 10/08).

3) Controparte non può essere obbligata a partecipare al tentativo di sistemazione, potendo semplicemente dichiarare di non voler alcuna *mediation*, nel qual caso si dovrebbe poter procedere senza indugi. Resta ferma la soggezione per i costi fissi della pro-

³ L'art. 5, D.lgs. n. 28/10 prevede l'obbligatorietà della mediazione in un numero di ipotesi assai consistente. Al momento non esiste un apparato, pubblico o privato, tale da poter garantire lo smaltimento dell'afflusso dei procedimenti che dovessero venire instaurati in forza di tale norma. Il 17 febbraio 2011 il Senato ha confermato che la mediazione è obbligatoria per tutte le controversie di cui all'art. 5 cit., ad esclusione di quelle condominiali e di quelle instaurate per il risarcimento dei danni da incidenti stradali. Per queste il tentativo diventerà obbligatorio a partire dal 20 marzo 2012.

cedura. Di nuovo l'art. 8 d.lgs. n. 28/10 introduce un elemento ritorsivo a detrimento della natura volontaristica della mediazione. La disposizione è particolarmente audace e il giudice potrebbe desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (art. 116 c.p.c.). Dunque una valutazione discrezionale legata a un *non facere* collocato prima e fuori dal giudizio.

4) La proposta di ADR è atta a provocare la sospensione-interruzione dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio; non bastando però a questo fine un generico invito a partecipare al tentativo, occorrendo invece indicazioni precise sul diritto dedotto, quello che sarà poi l'oggetto del processo.

5) Deve essere assicurata la facoltà di attivarsi in sede cautelare di fronte al giudice se questo fosse necessario ad assicurare l'utilità dell'eventuale, futura pronuncia giurisdizionale. L'art. 5, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 28/10 sembra coerente con detta esigenza.

6) il tentativo dovrà essere necessariamente esperito entro un lasso di tempo ragionevolmente limitato da rapportare alla durata media del processo. Il d.lgs. n. 28/10 prevede una durata non superiore ai quattro mesi (art. 6) magari accettabile in Italia, ma che certo troverebbe ferma opposizione in altri Paesi dove tutto il processo dura meno di un anno. Decorso il termine l'interessato può agire in giudizio, anche interrompendo la *mediation* in corso. L'elemento temporale è assolutamente fondamentale, dovendosi ribadire che se per l'ente prescelto l'afflusso fosse troppo consistente, o le risorse non sussistessero, o sorgesse un qualunque impedimento, anche giustificato, in ogni caso il tentativo andrebbe interrotto.

Andranno considerati vari altri fattori. Se ne elencano due:

1) Gli enti gestori dell'ADR possono essere pubblici, come, ad esempio, le Camere di commercio, oppure quelli organizzati dagli Ordini degli Avvocati e altri ancora, comunque appoggiati a strutture pubbliche utilizzate senza costi, oppure a costi ridotti (solo il personale, i servizi), oppure privati. Questi dovranno dimostrare di avere la capacità finanziaria e organizzativa necessaria, di avere a disposizione una sede e un numero di mediatori adeguato a gestire un contenzioso di cui ancora non si conosce la consistenza. Gli enti privati si porranno in concorrenza con quelli pubblici, i quali saranno avvantaggiati dai minori costi di impianto, ma meno flessibili, di quelli privati e quindi tendenzialmente meno efficienti. Nel

caso di *mediation* obbligatoria, i costi dovrebbero essere ridotti, e uguali in tutti gli enti di ADR, pubblici o privati che siano⁴.

2) C'è un'ambiguità di fondo, assolutamente eclatante nel sistema italiano. Da un lato, si dice che il tentativo è un esperimento negoziale, e non un grado di giudizio surrettiziamente inserito, e che per questo è improprio parlare di limiti all'accesso alla giustizia.

Dall'altro, si moltiplicano le pretese, con una pericolosa deriva verso un inaccettabile "simil processo". I mediatori si impegnano a lavorare per compensi ridotti, ma ovviamente sono tenuti a garantire disponibilità, serietà ed efficienza. Si pretendono anche conoscenze sulla gestione delle trattative, sulle tecniche di comunicazione, nonché conoscenze giuridiche a vario livello: meno approfondite per i mediatori "generalisti", più professionali per quelli esperti di diritto internazionale privato, di diritto dei consumatori, in rapporti interni o *cross border*, e altro.

Anche i problemi del rito andranno ben conosciuti, tanto che sono ormai trattati a livello manualistico, con l'exasperazione tipica delle questioni processuali.

Almeno in questa prima fase, in cui neppure si sa se la mediazione sarà obbligatoria o facoltativa, sarebbe meglio ridurre le pretese di formazione specifica, e affidarsi alla classe forense, vale a dire agli avvocati che sono i soggetti istituzionalmente preposti alla gestione delle controversie. E' contraddittorio parlare di un'attività meramente negoziale, ma poi impiantare una disciplina processuale; come lo è liberalizzare l'attività, ma poi pretendere stringenti requisiti giuridici, con problemi di formazione, con dispendio di risorse, e risultati da verificare.

Di più. Il successo di qualunque sistema di ADR dipende dalla collaborazione della classe forense, e non avrebbe senso che un legislatore pensasse di costruire l'alternativa in contrasto con gli avvocati del proprio Paese. In nessun Stato dell'Unione europea, la mediazione è stata accolta con ostilità, ritenendosi, in genere,

⁴ L'art. 5, D.lgs. n. 28/10 prevede l'obbligatorietà della mediazione in un numero di ipotesi assai consistente. Al momento non esiste un apparato, pubblico o privato, tale da poter garantire lo smaltimento dell'afflusso dei procedimenti che dovessero venire instaurati in forza di tale norma. Il 17 febbraio 2011 il Senato ha confermato che la mediazione è obbligatoria per tutte le controversie di cui all'art. 5 cit., ad esclusione di quelle condominiali e di quelle instaurate per il risarcimento dei danni da incidenti stradali. Per queste il tentativo diventerà obbligatorio a partire dal 20 marzo 2012.

che essa giovi all'amministrazione della giustizia statale, e che costituisca un'opportunità per tutti, ma è altrettanto vero che nessuno Stato ha una disciplina così palesemente ostile all'avvocatura, ritenuta ostacolo e non protagonista necessaria dell'ADR.

Infine, il settore nel quale l'ADR può essere imposta come obbligatoria, ma non è detto che debba necessariamente esserlo, è naturalmente quello contrattuale. E quindi della compravendita, anche *on line*, di servizi (turismo, assicurazioni, comunicazioni elettroniche, subfornitura) e di beni di consumo, compresi i medicinali, i prodotti bancari e finanziari, senza limitazioni di carattere oggettivo, ed anzi con possibilità di estensione a tutti i rapporti fra il *trader* e il *consumer cross border*. Ad esempio, includendo il franchising, il diritto d'autore, e altre materie come risulta dalle esperienze degli Stati dell'Unione⁵.

⁵ L'art. 5, D.lgs. n. 28/10 prevede l'obbligatorietà della mediazione in un numero di ipotesi assai consistente. Al momento non esiste un apparato, pubblico o privato, tale da poter garantire lo smaltimento dell'afflusso dei procedimenti che dovessero venire instaurati in forza di tale norma. Il 17 febbraio 2011 il Senato ha confermato che la mediazione è obbligatoria per tutte le controversie di cui all'art. 5 cit., ad esclusione di quelle condominiali e di quelle instaurate per il risarcimento dei danni da incidenti stradali. Per queste il tentativo diventerà obbligatorio a partire dal 20 marzo 2012.